



20873/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 15/02/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

- Presidente - SENTENZA  
N. 427/2012

Dott. CLAUDIA SQUASSONI

- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 49476/2011

Dott. MARIO GENTILE

- Consigliere -

Dott. GUICLA MULLIRI

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) BONZI ANDREA N. IL 02/08/1945

avverso la sentenza n. 1947/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del  
20/10/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIACCHINO IZZO  
che ha concluso per l'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit il difensore Avv. MAURO ANGARANO

## RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 20 ottobre 2011, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 22 febbraio 2011, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 137, comma 5, del decreto legislativo numero 152 del 2006, perché, quale legale rappresentante di una società, nell'effettuazione dello scarico di acque reflue industriali in un fiume in forza di provvedimento di autorizzazione provinciale, aveva superato i valori limiti fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo menzionato, in particolare con riferimento ai valori dei parametri per zinco e tensioattivi.

La colpevolezza dell'imputato era ritenuta provata sulla base della considerazione che il superamento dei limiti tabellari era dovuto ad un'errata manovra posta in essere da un dipendente della società dell'imputato, il quale svolgeva detta funzione senza avere una competenza specifica; sussisteva, perciò, una *culpa in eligendo* in capo all'imputato, che risultava confermata da diversi elementi.

2. - Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando vari profili di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e di violazione di legge e, in particolare, che: a) la responsabilità penale dell'imputato è stata affermata perché questo ha proseguito l'attività a fronte di una diffida da parte dell'Agenzia regionale per l'ambiente; diffida che, però, era successiva al versamento di reflui per il quale si procede, essendo stata rilasciata dalla Provincia nuova autorizzazione per l'impianto di depurazione; b) vi è un travisamento della portata della deposizione del teste funzionario della Provincia, perché la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che una pregressa diffida avesse imposto l'automatizzazione dell'impianto; automatizzazione che era, invece, conseguente al fatto per il quale si procede; c) la società dell'imputato stava operando in piena conformità alle autorizzazioni e prescrizioni dell'autorità amministrativa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello; d) la sussistenza di colpa in capo all'imputato è smentita dal fatto che il funzionario della Provincia ha attestato che l'impianto, autorizzato un mese prima del versamento occasionale, era idoneo al trattamento delle acque; e) la motivazione circa la sussistenza della *culpa in eligendo* è erronea, perché l'operaio che aveva manovrato l'impianto era operaio specializzato del massimo livello, che doveva svolgere, comunque, una mera operazione manuale (apertura e chiusura di un rubinetto); f) non è stata presa in considerazione la sussistenza dell'esimente per caso fortuito; g) la Corte d'appello ha illogicamente utilizzato per la decisione una sentenza di proscioglimento che atteneva ad una

pregressa vicenda, non rilevante nel presente giudizio e, comunque, precedente al rilascio dell'autorizzazione provinciale del 19 gennaio 2007; h) la Corte d'appello ha violato la norma incriminatrice, erroneamente ritenendo che un'immissione occasionale, quale quella di specie, possa costituire reato.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. - Le censure sopra riportate da a) a d) - che possono essere trattate congiuntamente, perché attengono al regime autorizzatorio in essere al momento del fatto e alla conseguente mancanza colpa dell'imputato - sono infondate.

La motivazione della sentenza impugnata - la quale richiama e condivide, quanto alla ricostruzione del fatto, quella della sentenza di primo grado - risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente in relazione ad entrambi tali aspetti, tra loro connessi.

La Corte d'appello rileva, infatti, che i profili relativi al regime autorizzatorio in essere sono irrilevanti, perché la contestazione riguarda, non la mancanza o la violazione dell'autorizzazione, ma il superamento dei limiti tabellari; superamento pacificamente avvenuto. Non può essere, dunque, presa in considerazione, al fine di escludere la colpa dell'imputato, la circostanza che l'immissione sarebbe avvenuta nell'ambito di un'attività di scarico regolarmente autorizzata.

3.2. - Con i motivi riportati *sub e)* ed *f)*, si contesta la motivazione della sentenza circa la sussistenza della *culpa in eligendo*, relativamente all'errata manovra svolta dal dipendente della società che avrebbe prodotto l'inquinamento per il quale si procede.

Anche tali motivi sono infondati.

La Corte d'appello - richiamando la sentenza di primo grado - svolge, infatti, rilievi ampiamente circostanziati e argomentati circa l'insussistenza del caso fortuito, evidenziando che: a) risulta dagli atti che il dipendente in questione aveva già una volta svolto male il suo incarico, determinando lo sversamento di reflui fuori norma; b) l'imputato, avendo scelto di non automatizzare l'impianto, avrebbe dovuto vigilare sulle operazioni di pulizia dei filtri e delegare personale idoneo; c) l'inidoneità del dipendente in questione risulta ammessa dall'imputato e da un testimone e non risulta che questo fosse stato specificamente edotto dei rischi derivanti dall'inosservanza delle procedure tecniche stabilite.

3.3. - La censura *sub g)* - con cui si lamenta che la Corte d'appello ha utilizzato per la decisione una sentenza di proscioglimento che atteneva ad una pregressa

vicenda, non rilevante nel presente giudizio e, comunque, precedente al rilascio dell'autorizzazione provinciale del 19 gennaio 2007 - è inammissibile, per genericità. Non risulta, infatti, chiaro, nella prospettazione del ricorrente, quale sia la portata di tale pregressa decisione nella motivazione della sentenza impugnata; motivazione che in realtà si fonda - come visto - su considerazioni di ordine fattuale e giuridico del tutto autonome e sganciate da precedenti pronunce.

3.4. - La censura *sub h)* - con la quale si sostiene che l'immissione occasionale non può integrare il reato contestato - è manifestamente infondata.

Come già nell'atto d'appello, la difesa persiste nel considerare, quale immissione occasionale, l'occasionale superamento dei limiti tabellari, avvenuto nella fattispecie in esame.


È sufficiente rilevare, sul punto, che il superamento dei limiti tabellari integra sempre e in ogni caso - non essendovi alcuna disposizione di legge in contrario - il reato contestato, quale che sia l'operazione che viene svolta attraverso il sistema di depurazione. L'art. 137, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 punisce, infatti, senza prevedere eccezioni, «chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente». In altri termini, come già correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, il sistema di depurazione deve essere considerato nel suo complesso, non potendosi scorporare dal suo normale funzionamento operazioni quali il lavaggio dei filtri o altre attività che provochino un pur momentaneo superamento dei limiti tabellari.

4. - Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2012.

Il Presidente



Il Consigliere estensore

